



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO
GUARDIA COSTIERA
RAVENNA

Via Teseo Guerra, 15 - 48123 Porto Corsini (RA)
Telefono +39 0544-443011- Telefax 0544-447498
E-mail: cpravenna@mit.gov.it – dm.ravenna@pec.mit.gov.it

ORDINANZA N° 1001/2018

TARIFE DEL SERVIZIO DI ORMEGGIO NEL PORTO DI RAVENNA PER IL TRIENNIO 2019-2021

Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di RAVENNA;

- VISTO** l'art. 14 della L. 28 gennaio n.84 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTI** gli artt. 17, 113 e 116 del Codice della Navigazione, e gli artt. 211 e 212 del relativo Regolamento di esecuzione (Navigazione Marittima);
- VISTA** la circolare n. MINFTRA/DINFR 15191 del 20.12.2006 e successive modificazioni, recante i criteri e meccanismi per la formazione delle tariffe di ormeggio e di battellaggio;
- VISTA** la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. M_INF.VPTM n. 32817 del 19.12.2018, con la quale sono stati aggiornati i citati criteri e meccanismi e si è provveduto all'adeguamento delle tariffe di ormeggio e di battellaggio per il triennio 2019-2021;
- ESPERITA** per la Società Cooperativa/Gruppo Ormeggiatori del Porto di Ravenna la prescritta istruttoria nella quale sono stati esaminati i:
- il fabbisogno finanziario annuo per gli oneri di gestione e per l'esercizio dei mezzi tecnici di supporto;
 - le ore forfettariamente individuate vincolate al servizio;
 - il numero ed alle caratteristiche dei servizi ed al corrispondente fatturato netto sulla base dei dati relativi al periodo 1° luglio 2017 – 30 giugno 2018 e ad ogni altro elemento suscettibile di incidere sui risultati dell'applicazione della formula di revisione tariffaria;
- VISTO** il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali e il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne - in data 24.04.2018, con il quale è stata definita l'obbligatorietà del servizio di ormeggio nel porto di Ravenna;
- VISTO** il Decreto della Capitaneria di porto di Ravenna n.309/2018 del 29.10.2018 con il quale è stato approvato lo Statuto della Società Cooperativa/Gruppo Ormeggiatori del porto di Ravenna;
- VISTO** il Regolamento per il servizio di ormeggio e disormeggio delle navi nel Porto e nella Rada di Ravenna, nel quale, tra l'altro, sono previsti gli obblighi di servizio pubblico generali (continuità e universalità sulla base di un modello organizzativo coerente con la sicurezza marittima/portuale secondo l'intesa dell'autorità marittima e portuale) e specifici di cui la Società Cooperativa/Gruppo è tenuta a rispondere quali:
- a) controllo e intervento sulle navi ormeggiate nel porto sia in caso di cambiamento delle condizioni meteomarine sia per qualsiasi altra evenienza imprevista o straordinaria che le mettano a rischio;
 - b) assistenza o soccorso a navi e persone in condizioni di pericolo nell'ambito degli spazi delle acque portuali e in quelli ad esse adiacenti;

c) recupero di oggetti galleggianti pericolosi per la navigazione;
la cui remunerazione è compresa nella tariffa di servizio di cui alla presente ordinanza;

VISTO

il D.L.vo del 03 novembre 2017 n.229, con il quale è stata introdotta la disciplina del servizio di assistenza e traino per natanti;

ACCERTATO

che - sulla base dell'istruttoria esperita ed in applicazione dei vigenti criteri e meccanismi di revisione tariffaria - le tariffe massime vigenti ed inerenti alle prestazioni rese dalla Società Cooperativa/Gruppo Ormeggiatori del porto di Ravenna devono essere aggiornate;

ORDINA

Art. 1

Con decorrenza dalle ore 00,01 del 01.01.2019 per le prestazioni rese dalla Società Cooperativa/Gruppo Ormeggiatori del porto di Ravenna, cui è demandata l'esecuzione delle operazioni di ormeggio e disormeggio delle navi in arrivo, in partenza ed in movimento nell'ambito del porto e della rada di Ravenna, oltretutto l'esecuzione e l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico di cui sopra, sono stabilite le seguenti tariffe massime di servizio comprensive dell'adempimento dei predetti obblighi di servizio pubblico:

ZONA OPERATIVA: PORTO CANALE

NAVI TRADIZIONALI

scaglioni tonnellate stazza lorda (gt)		Fino al 30/06/2020	Dal 01/07/2020
		ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio	
<i>Da</i>	<i>a</i>	€	€
1	499	54,50	55,50
500	1.000	70,00	71,50
1.001	2.500	124,00	126,50
2.501	5.000	187,00	190,50
5.001	7.500	246,50	251,00
7.501	10.000	304,00	309,50
10.001	13.000	371,00	378,00
13.001	16.000	431,00	439,00
16.001	20.000	528,00	538,00
20.001	25.000	662,00	674,00
25.001	30.000	775,00	789,50
30.001	35.000	870,00	886,00
35.001	40.000	944,50	962,50
40.001	50.000	1.098,00	1.118,50
50.001	60.000	1.252,50	1.275,50
60.001	70.000	1.407,00	1.433,00

Fino al 30/06/2020: per ogni 10.000 G.T. o frazione € 154,50 in aggiunta alla tariffa precedente.

Dal 01/07/2020: per ogni 10.000 G.T. o frazione € 157,50 in aggiunta alla tariffa precedente.

Per i servizi di ormeggio e disormeggio prestati nel porto di Ravenna alle navi **TRAGHETTO RO-RO MERCI, PASSEGGERI e MISTE** impegnate in tratte marittime che collegano con regolarità due o più porti al fine di realizzare un sistema di trasporto intermodale delle persone e delle merci coerente con gli obiettivi di riequilibrio del sistema trasportistico del Paese, sono stabilite le seguenti tariffe di servizio:

		Fino al 30/06/2020	Dal 01/07/2020
scaglioni tonnellate stazza lorda (gt)		ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio	
<i>da</i>	<i>a</i>	€	€
1	499	37,00	37,00
500	1.000	47,50	47,50
1.001	2.500	75,00	75,00
2.501	5.000	98,00	98,00
5.001	7.500	116,50	116,50
7.501	10.000	159,50	159,50
10.001	13.000	174,00	174,00
13.001	16.000	187,00	187,00
16.001	20.000	250,00	250,00
20.001	25.000	332,00	332,00
25.001	30.000	389,00	389,00
30.001	35.000	460,00	460,00
35.001	40.000	550,00	550,00
40.001	50.000	640,00	640,00
50.001	60.000	744,00	744,00
60.001	70.000	848,00	848,00

Fino al 30/06/2020: per ogni 10.000 G.T. o frazione € 104,00 in aggiunta alla tariffa precedente.

Dal 01/07/2017: per ogni 10.000 G.T. o frazione € 104,00 in aggiunta alla tariffa precedente.

Per i servizi di ormeggio e disormeggio nelle **BANCHINE DELL'AVAMPORTO NORD DI RAVENNA**, considerato che le caratteristiche e l'alta tecnologia in uso sulle navi alle quali sono riservate le predette banchine riducono lo sforzo operativo in capo agli ormeggiatori, sono stabilite le seguenti tariffe di servizio:

scaglioni tonnellate stazza lorda (gt)		Fino al 30/06/2020	Dal 01/07/2020
		ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio	
<i>da</i>	<i>a</i>	€	€
1	499	44,00	45,00
500	1.000	56,00	57,00
1.001	2.500	99,00	101,00
2.501	5.000	149,00	152,00
5.001	7.500	197,00	200,50
7.501	10.000	243,00	247,50
10.001	13.000	296,50	302,00
13.001	16.000	344,50	351,00
16.001	20.000	422,00	430,00
20.001	25.000	529,50	539,50
25.001	30.000	619,50	631,00
30.001	35.000	695,50	708,50
35.001	40.000	754,50	768,50
40.001	50.000	878,50	895,00
50.001	60.000	1002,00	1020,50
60.001	70.000	1.125,00	1.146,00
70.001	80.000	1.248,50	1.271,50
80.001	90.000	1.372,00	1.397,50

Fino al 30/06/2020: per ogni 10.000 G.T. o frazione € 123,50 in aggiunta alla tariffa precedente.

Dal 01/07/2020: per ogni 10.000 G.T. o frazione € 126,00 in aggiunta alla tariffa precedente.

		Fino al 30/06/2020	Dal 01/07/2020
scaglioni tonnellate stazza lorda (gt)		ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio	
da	a	€	€
1	12.500	1.095,50	1.116,00
12.501	16.000	1.285,00	1.309,00
16.001	20.000	1.487,00	1.514,50
20.001	25.000	1.710,50	1.742,00
25.001	30.000	1.892,00	1.927,00
30.001	35.000	2.036,00	2.073,50
35.001	40.000	2.148,00	2.187,50
40.001	50.000	2.483,00	2.529,00
50.001	60.000	2.763,50	2.814,50
60.001	70.000	3.044,00	3.100,50
70.001	80.000	3.324,00	3.385,50

Fino al 30/06/2020: per ogni 10.000 G.T. o frazione € 280,50 in aggiunta alla tariffa precedente.

Dal 01/07/2020: per ogni 10.000 G.T. o frazione € 285,50 in aggiunta alla tariffa precedente.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la stazza di riferimento è quella internazionale espressa in GT, rilevata dal certificato di stazza rilasciato alla nave in conformità alla Convenzione di Londra del 23 giugno 1969.

Per le navi non dotate del certificato internazionale di stazza, rilasciato ai sensi della Convenzione di Londra del 1969 sulla stazzatura delle navi, le tariffe vanno commisurate al valore di stazza lorda (G.T.), secondo quanto disposto dalla Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, direzione generale del demanio marittimo e dei porti divisione XX, del 18 nov. 1995, prot. 5203268 con oggetto «Parametro di riferimento per le tariffe dei servizi di pilotaggio, ormeggio e rimorchio».

Art. 2

Nei casi in cui la Società Cooperativa/Gruppo Ormeggiatori del porto di Ravenna è chiamata su ordine immediato o successivamente impartito dall'Autorità Marittima o Portuale alle prestazioni previste nei punti a), b) e c) della premessa alla presente Ordinanza, esse saranno erogate senza alcun addebito di oneri.

Art. 3

I movimenti lungo la stessa banchina, da una banchina all'altra o da un molo ad un altro e l'entrata ed uscita dal bacino di carenaggio, verranno compensati con una tariffa pari alla somma delle tariffe di ormeggio e disormeggio.

Qualora, successivamente all'ormeggio, venga richiesto dalla nave il rinforzo ormeggio, si applica la tariffa di cui all'art. 1.

Art. 4

Per ciascuna delle seguenti operazioni si applica la tariffa di cui all'art.1:

- distesa di corpi morti non contestuale alla operazione di ormeggio, disormeggio e movimento;
- trasferimento via mare di cavi da prua a poppa e viceversa con motobarca.

Per lo sbroglio delle ancore si applica la tariffa di € 82,00.

Per le operazioni speciali extra ormeggio e disormeggio con motobarca, qualora richieste dal comando nave, si applica una tariffa di 154.00 € ogni due ore o frazione.

Per le altre operazioni non espressamente previste dalla presente articolo il compenso verrà di volta in volta fissato, ove del caso, dal Comandante del Porto sentite le rispettive associazioni di categoria.

Art. 5

L'orario normale di lavoro è compreso fra le ore 06.01 e le ore 20.00 dei giorni dal lunedì al sabato.

Tutte le prestazioni compiute fuori dall'orario normale di lavoro danno diritto alle seguenti maggiorazioni:

- a) per le prestazioni rese tra le ore 20.01 e le ore 06.00 (notturno) di tutti i giorni feriali o festivi, maggiorazione del 50%;
- b) per le prestazioni rese nella giornata di domenica, dalle ore 00.01 alle ore 24.00, maggiorazione del 50%, oltre alla maggiorazione per orario notturno se ricorrente;
- c) per le prestazioni rese nei seguenti giorni riconosciuti festivi dalle Leggi 27.5.1949 n.260, 31.3.1954 n.90 e 5.3.1977, n.54 e dal DPR 28.12.1985 n.792:
 1. il primo giorno dell'anno;
 2. il giorno 6 gennaio "Epifania";
 3. il lunedì dell'Angelo;
 4. il 25 Aprile, anniversario della Liberazione;
 5. il 1° maggio, festa del Lavoro;
 6. il 2 giugno festa della Repubblica;
 7. Il 23 luglio, Santo Patrono di Ravenna;
 8. il 15 agosto, Assunzione della Beata Vergine Maria;
 9. il 1 novembre, Ognissanti;
 10. l'8 dicembre, Immacolata Concezione;
 11. il 25 dicembre, Natività del Signore;
 12. il 26 dicembre, Santo Stefano;maggiorazione del 100% più le maggiorazioni per notturno e/o per domenicale, qualora ricorrenti;
- d) alle prestazioni a cavallo di orari comportanti differenti maggiorazioni verrà applicata la tariffa più elevata tra quelle previste per i momenti - rispettivamente - di inizio o di termine delle prestazioni.
- e) le maggiorazioni di cui ai punti a), b) e c) verranno applicate ciascuna sulla tariffa di servizio di cui agli artt. 1 e 3, nonché sulle tariffe di cui all'art.4.

Art. 6

Qualora un'operazione di ormeggio o disormeggio o movimento già avviata e per la quale gli ormeggiatori si sono recati sottobordo sia ripetuta od annullata, compete agli ormeggiatori un compenso pari al 50% della tariffa di cui all'art.1 e le relative maggiorazioni previste dal precedente art. 5.

Art. 7

Qualora gli ormeggiatori siano richiesti dalla nave per cooperare alle manovre di ormeggio/disormeggio o altra attività nautica di supporto, questi sono compensati con € 38,00 per ciascun ormeggiatore, per le prestazioni di durata non superiore alla prima ora. Nel caso in cui la prestazione si protragga oltre la prima ora, competerà per ciascun ormeggiatore l'importo di € 19,50 per ogni mezzora o frazione. Tali compensi sono soggetti alle maggiorazioni previste dall'art.5 della presente Ordinanza.

Art. 8

Le fatture debbono essere pagate entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione delle stesse agli utenti o loro raccomandatari. In caso di ritardato pagamento verrà applicato quanto previsto dal D.Lgs. 09/11/2012 n° 192. I termini superiori a 30 (trenta) giorni stabiliti per il pagamento delle fatture devono essere immediatamente comunicati all'Autorità Marittima ai fini della vigilanza sul rispetto dell'obbligo della parità di trattamento.

Art. 9

Considerato che è attualmente in vigore una specifica disciplina, i cui contenuti sono coerenti con le caratteristiche del servizio economico di interesse generale proprie del servizio di ormeggio, gli stessi sono, pertanto, confermati e ad essi si continua a fare riferimento.

In funzione delle specificità e delle caratteristiche del servizio di ormeggio reso alle navi destinate al TERMINAL GNL ADRIATICO srl, vengono adottate le seguenti tariffe da praticare nei riguardi delle navi beneficiarie del servizio:

- fino a 50 approdi: € 76.598,20;
- da 51 a 70 approdi: € 5.478,52 per approdo;
- oltre 70 approdi: € 8.306,71 per approdo.

Il TERMINAL GNL ADRIATICO srl provvederà al relativo conteggio ed opererà quale mandatario delle navi con riguardo ai relativi pagamenti nei confronti dell'ATI, specificamente costituita al riguardo fra i Gruppi ormeggiatori di Chioggia, Venezia e Ravenna ai fini dello svolgimento del servizio di ormeggio.

Art. 10

Alle tariffe di cui all'articolo 1, qualora ne ricorrano le condizioni, si applicano gli sconti, riportati nella tabella allegata alla presente Ordinanza, contenuti nell'intesa sottoscritta il 25 gennaio 1993 dall'ASAP/SNAM, dalla Confitarma, dalla Fedarlinea e dell'Angopi.

Ai fini di una corretta applicazione degli sconti, la Compagnia di navigazione interessata o l'agenzia marittima che ne abbia mandato è tenuta a segnalare al Presidente della Società Cooperativa/Gruppo:

- a) la tipologia di traffico di riferimento fra quelle indicate nell'allegata tabella;
- b) l'ordine di cadenza dell'approdo, separatamente per ciascuna tipologia di traffico, nell'ambito del trimestre di riferimento, intendendosi per primo trimestre di riferimento il periodo 1° gennaio 2019 – 31 marzo 2019.

Qualora altri armatori, nazionali o stranieri, ritenendo di trovarsi in condizioni operative identiche a quelle previste dal citato accordo, intendessero chiedere l'applicazione degli stessi sconti alle condizioni previste nel medesimo accordo e nei limiti temporali in cui lo stesso sarà in vigore, questi dovranno rivolgersi, o direttamente o tramite i propri agenti raccomandatari marittimi in possesso di esplicita delega all'Angopi, fornendo tutti i dati necessari per accertare la legittimità della richiesta.

Art. 11

L'Ordinanza n° 95/2015 del 29 dicembre 2015 è abrogata.

Art. 12

I contravventori della presente Ordinanza saranno puniti ai sensi dell'articolo 1173 del Codice della Navigazione. Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Ravenna, li 28.12.2018

p. IL CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO

C.V.(CP) Pietro RUBERTO t.a.

C.V. (CP) Diego TOMAT